

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'istruzione superiore;
- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 203 dell'8 maggio 2012 pubblicato in GU n. 117 del 21 maggio 2012;
- Visto il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 412.11 del 2 novembre 2011;
- Vista la Legge 05.02.1992 n. 104;
- Visto l'art. 3 – comma 7 – della Legge 15.05.1997 n. 127, così come modificato dall'art. 2 della Legge 16.06.1998 n. 191: "Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età";
- Visto il D.P.R. 445 del 28.12.2000;
- Visto il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante il codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n. 198 dell'11.04.2006, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28 dicembre 2005, n. 246 e s.m.i.;
- Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 22 "Assegni di ricerca" e s.m.i.;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 marzo 2011 n. 102 che stabilisce l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca;
- Visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. 117.17 del 3 maggio 2017;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 26.01.2018 in merito all'approvazione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di tipo b) della durata di un anno, eventualmente rinnovabile, sul progetto "L'insegnamento della lingua italiana attraverso testi letterari" allocato presso il Centro DITALS – Responsabile Scientifico Prof.ssa Pierangela Diadori (S.S.D. L-FIL-LET/11 e L-FIL-LET/12);
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2018 relativa all'approvazione della procedura sopracitata e della relativa;
- Accertata la disponibilità dei fondi, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.01.2018;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto del bando

È indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di tipo b) sul progetto "L'insegnamento della lingua

italiana attraverso testi letterari” allocato presso il Centro DITALS – Responsabile Scientifico Prof.ssa Pierangela Diadori (S.S.D. L-FIL-LET/11 e L-FIL-LET/12).

Descrizione:

il progetto, che trae spunto dal tema affrontato nel percorso didattico dei Master istituiti dal Centro DITALS, intende portare avanti una ricerca volta a mettere in collegamento la didattica della letteratura italiana e la didattica della lingua italiana a stranieri, individuando un modello teorico di riferimento che integri:

- l’analisi linguistica del testo letterario,
- la didattizzazione del testo letterario,
- la didattica dell’italiano L2,
- la traduzione del testo letterario,
- il confronto interlinguistico, intercul-turale e interdisciplinari fra tradizioni letterarie diverse.

L’assegno avrà una durata di 12 mesi eventualmente rinnovabile.

L’importo annuale previsto è di € **24.000,00** lordo complessivo degli oneri a carico dell’amministrazione e del beneficiario.

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione

Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

Requisiti di ammissione

I candidati devono possedere i seguenti requisiti:

- Diploma di Laurea in Lettere (corso di studio di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M.509/99, la laurea specialistica ex art.3, c.1, lett. b) D.M. 509/99, laurea magistrale ex art. 3, c. 1, lett. b) D.M. 270/2004;
- Dottorato di Ricerca in una disciplina afferente al settore L-LIN/02, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/10;
- Certificazione DITALS (minimo di I livello)

La mancanza del possesso dei requisiti di ammissione implica automaticamente l’esclusione dalla selezione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3 – Domande di ammissione

La domanda di ammissione alla selezione comparativa deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri di Siena, piazza Carlo Rosselli 27/28, 53100 Siena – e deve essere inviata per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: unistrasi@pec.it. Ciascun candidato potrà inviare solo la propria domanda di ammissione alla selezione dal proprio indirizzo PEC e non verranno considerate valide le domande trasmesse da indirizzi di posta elettronica ordinaria (non certificata).

La domanda con i relativi allegati dovrà pervenire entro **20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Ufficiale del presente provvedimento. Non verranno accettate le domande pervenute oltre detto termine anche se inviate in data precedente.**

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11.02.2005 n. 68.

L'Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, la posta elettronica certificata (PEC) con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.

La domanda e tutti gli allegati, comprese le pubblicazioni, unitamente alla copia del documento di identità e codice fiscale, devono essere inviati in un'unica cartella compressa (.zip o .rar).

Si precisa che la posta elettronica certificata consente la trasmissione di allegati che abbiano una dimensione massima di 4MB per ciascun documento e di 40 MB complessivi per ciascuna e-mail.

Il candidato che debba trasmettere allegati che superino tali limiti, dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive e-mail da inviare entro il termine per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC.

La domanda, gli allegati, compresi quelli per i quali sia prevista la sottoscrizione, e la copia di un documento valido di identità, dovranno essere inviati in formato PDF.

L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione di domande, titoli e pubblicazioni, derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche che rendessero impossibile la trasmissione. Al fine di accertarsi dell'effettiva ricezione, gli interessati possono rivolgersi direttamente alla Segreteria Generale (tel. 0577/240173 – 240218).

Per altre eventuali informazioni sul bando di selezione, gli interessati potranno rivolgersi all'Area Risorse Umane (tel. 0577/240153).

I cittadini portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 numero 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove di esame della presente selezione.

Alla domanda deve essere allegato quanto segue:

- documento di identità e codice fiscale;
- certificato di laurea o dichiarazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/00, con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea;
- certificato, o dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/00, comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca.
- documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso;
- *curriculum vitae et studiorum* attestante la propria attività scientifica e professionale;
- eventuali pubblicazioni e ogni altro titolo che ad avviso del candidato possa servire a comprovare la sua qualificazione e la sua produzione scientifica nonché la sua attitudine alla ricerca.

La valutazione dei titoli sarà effettuata esclusivamente sulla base di quanto indicato nei modelli allegati al presente bando e compilati secondo le indicazioni fornite; non saranno valutati i titoli non riportati in tali moduli.

I titoli e le pubblicazioni trasmessi oltre il termine previsto per la presentazione della domanda non saranno presi in considerazione.

Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotta in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola. Ai testi tradotti deve essere allegata una dichiarazione di conformità all'originale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, compresa la mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, oppure dipendenti da disguidi comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Articolo 4 - Esclusione dalla procedura di selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Articolo 5 - Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore su proposta del Centro DITALS, è costituita da tre professori o ricercatori appartenenti al settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11/L-FIL-LET/12 o, in mancanza, a settori affini per area e/o interessi scientifici legati all'oggetto dell'assegnio di ricerca. Della Commissione può far parte anche un componente esterno all'Ateneo, di provata qualificazione scientifica a livello internazionale.

Articolo 6 - Criteri di valutazione

La selezione è per titoli e colloquio.

La Commissione dispone di un punteggio complessivo pari a 100 punti così ripartito:
punti **50** per titoli e pubblicazioni
punti **50** per colloquio.

Il punteggio per i titoli e le pubblicazioni viene così ripartito:

Titoli valutabili	Max 50 punti
1. <u>Avere avuto esperienze di formazione di docenti di italiano L2, con specifico riferimento all'ambito letterario</u> 0,5 punti per ogni intervento (di minimo 3 ore) 1 punto per ogni intervento commissionato dall'Università per Stranieri di Siena (di minimo 3 ore) 2 punti per ogni modulo <i>online</i> (di minimo 4 settimane. 2 punti ogni 4 settimane) 3 punti per ogni modulo <i>online</i> commissionato dall'Università per Stranieri di Siena (di minimo 4 settimane. 3 punti ogni 4 settimane)	Max 30 punti
2. <u>Pubblicazioni su tematiche inerenti l'ambito letterario</u> 0,5 punti per ogni articolo 0,5 punti per ogni curatela 2 punti per ogni testo manuale	Max 10 punti

3. <u>Presentazione di contributi su temi attinenti la letteratura italiana in convegni o seminari</u> 0,5 punti per ogni contributo	Max 10 punti
--	--------------

Successivamente alla valutazione dei titoli si svolgerà il colloquio che verterà su “Conoscenze teoriche relative ai temi oggetto della Certificazione DITALS, con particolare riferimento alla didattica della letteratura a apprendenti di madrelingua diversa dall’italiano”.

La Commissione, nella valutazione del colloquio, che avverrà in seduta pubblica, avrà a disposizione max 50 punti.

Il colloquio avrà luogo il giorno **21.03.2018 con inizio alle ore 11.00** presso l'Università per Stranieri di Siena, piazza Carlo Rosselli 27-28, Siena.

La pubblicazione del calendario di esame contenuta nel presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. Il colloquio è pubblico.

La mancata presentazione di un candidato al colloquio è considerata esplicita e in definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla selezione, anche se fosse dipendente da cause di forza maggiore.

Articolo 7 - Graduatoria

Al termine della valutazione la Commissione, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore, formulando una graduatoria dei candidati con il relativo punteggio finale.

Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Rettore che accerta la regolarità degli atti e dichiara il vincitore. Il candidato risultato vincitore della procedura di valutazione comparativa riceverà comunicazione diretta da parte dell'Università.

Articolo 8 - Natura e stipula del contratto

Il contratto che si instaura con l’assegnista sarà sottoscritto dal Rettore dell'Università per Stranieri di Siena, e conterrà le seguenti indicazioni:

- data di inizio e termine del rapporto di lavoro
- prestazioni richieste nell'ambito del progetto di ricerca
- trattamento economico complessivo e modalità di erogazione
- strutture di afferenza
- nominativo del responsabile della ricerca
- settore concorsuale / scientifico disciplinare di pertinenza del programma di ricerca.

Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

La durata complessiva degli assegni, compresi gli eventuali rinnovi, non può essere superiore a sei anni salvo diverse disposizioni di legge, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Nel calcolo del limite massimo non devono essere ricompresi gli anni da assegnista svolti ai sensi dell’art. 51, c. 6 della legge 449/1997.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto in qualità di titolare degli assegni e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della predetta legge, con il medesimo soggetto non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.

Non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

L'assegnista di ricerca dovrà presentare al Responsabile Scientifico del progetto una dettagliata relazione mensile sulle attività svolte.

Articolo 9 – Divieto di cumulo, incompatibilità

Non possono partecipare ai bandi per il conferimento degli assegni di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca o alla Struttura dell'Università che richiede l'attivazione dell'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, e comunque coloro che ricadono entro i casi previsti dal Codice Etico dell'Ateneo.

Gli assegni per attività di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e di enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'ENEA, dell'ASI, delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitari, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione in Italia o all'estero, nonché con l'iscrizione ad altra attività formativa che, prevedendo la frequenza obbligatoria, impedisca lo svolgimento delle attività previste dal contratto.

L'assegno, individuale e indivisibile, non è cumulabile – a pena di decadenza – con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, soprattutto con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. L'assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente, con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero-professionali svolte in modo continuativo, tranne quelli previsti dall'art. 11 del “Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240” di questo Ateneo e purché l'attività lavorativa non interferisca con l'attività primaria di ricerca.

Articolo 10 – Decadenza, risoluzione, recesso

Decadono dal diritto al conferimento dell'assegno coloro che, entro il termine fissato, non provvedono alla sottoscrizione del contratto o che non assumono servizio nel termine stabilito.

Il contratto è risolto, su proposta motivata del Responsabile Scientifico, approvata dall'organo collegiale di direzione della Struttura di riferimento della ricerca, nei confronti del titolare di assegno che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze o di violazioni del Codice Etico dell'Ateneo

L'Amministrazione procederà all'eventuale risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, dopo che il Responsabile scientifico abbia provveduto con un richiamo scritto e abbia dato un congruo termine (almeno 15 giorni) per adempiere, e il titolare di assegno di ricerca non abbia ripreso regolarmente l'attività

Il contratto è risolto, altresì, per violazione del regime delle incompatibilità stabilita dall'art. 9 del presente bando, oltre che in caso di giudizio negativo espresso sull'attività di ricerca, ai sensi dell'art. 12, c. 4 e dell'art. 15, c. 1., del "Regolamento per il conferimento degli Assegni di Ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2014" di questo Ateneo.

Il titolare dell'assegno di ricerca ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto formalizzando un preavviso scritto di almeno 30 giorni.

Articolo 11 - Trattamento di dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Area Risorse Umane dell'Università per le finalità di gestione della procedura di selezione e saranno trattati anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura di valutazione. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

Articolo 12 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa vigente in materia di concorsi per quanto compatibile ed il "Regolamento per il conferimento degli Assegni di Ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2014", di questa Università pubblicato sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo <http://www.unistrasi.it>, sotto la voce "Ateneo" - "Statuto, leggi, regolamenti, norme", che il candidato dichiara, con la presentazione della domanda di cui al bando in questione, di aver visionato e di ben conoscere.

Siena, 12.02.2018

IL RETTORE
(Prof. Pietro Cataldi)
f.to Pietro Cataldi

Il Responsabile del Procedimento: Giuseppina Grassiccia

Il Compilatore: Paola Rustici